



Consulenti del Lavoro e Direzione Regionale INPS del Piemonte

Torino, 23 ottobre 2023

La Relazione Tecnica

In base all'art. 2 del D.M. 95442/2016 l'Azienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una **relazione tecnica dettagliata**, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nell'unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.

L'azienda ha facoltà di supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, per esempio, alla solidità finanziaria dell'impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all'analisi delle ciclicità delle crisi e alla CIGO già concessa;

Proroga di domanda

La richiesta di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché è considerata comunque come domanda distinta e per la sua concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino **il perdurare** delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.

La Relazione Tecnica/1

L'azienda deve:

- illustrare l'attività aziendale e l'andamento negativo o involutivo in caso di causale per mancanza di ordini e di commesse in relazione all'attività aziendale;
- specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza o inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori;
- fornire dati oggettivi a sostegno della previsione di ripresa dell'attività;
- compilare la tabella con i dati economico-finanziari che danno conto del calo dell'attività

Caratteristiche delle causali

Situazioni aziendali dovute a eventi **transitori** (deve essere dimostrato che l'azienda continua ad operare sul mercato, basandosi su elementi certi ed oggettivi), **non prevedibili e non imputabili all'impresa** o ai dipendenti.

Trattasi di situazioni transitorie e contingenti, sostanzialmente avulse dalle possibilità di controllo dell'imprenditore; tali accadimenti possono consistere tanto in fatti naturali quanto in fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, intendendosi eventi oggettivamente imprevedibili ai quali l'imprenditore non può sottrarsi, quali il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis ovvero il fatto o l'illecito del terzo; diversamente, l'evento interruttivo va ascritto al datore di lavoro nei casi in cui risulti conseguenza dell'erroneità delle scelte imprenditoriali effettuate, o comunque, tenuto conto dell'attività di impresa, rientri nell'alea di questa, dal momento che in tali ipotesi non si è di fronte a fatti che sfuggono con carattere di non eludibilità al controllo dell'imprenditore (ex multis, T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 09/04/2019, n.202).

Transitorietà ed imprevedibilità dell'evento

Sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa. I suddetti requisiti in fase di istruttoria sono valutati tenendo conto complessivamente della natura della causale stessa, del ciclo di produzione interessato e della situazione complessiva del settore e dell'azienda, nonché della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti.

La transitorietà, in particolare può essere dimostrata indicando le iniziative intraprese/da intraprendere a tal fine (es. nuovi ordini, commesse, partecipazione qualificata a gare d'appalto, ecc), indicando i riferimenti utili per poter eventualmente poi effettuare la verifica sulle autocertificazioni rese.

Non imputabilità

Consiste non solo nella involontarietà, mancanza imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all'organizzazione o programmazione aziendale

Non può essere invocata la non imputabilità qualora la sospensione o riduzione dell'attività derivi da fatto riferibile al committente, comportante l'inosservanza di obblighi contrattuali o di disposizioni di legge .

Se vi è un rapporto contrattuale tra le parti è utile che il contratto tra committente e appaltatore venga allegato.

Le causali che ricorrono con maggiore frequenza

- Mancanza di lavoro, ordini e commesse
- Crisi di mercato
- Eventi meteo (EONE)

Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato

Mancanza di lavoro, ordini e commesse: le domande di CIGO per mancanza di lavoro/commesse sono caratterizzate dalla contrazione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse **della singola azienda.**

Crisi di mercato: si caratterizza per una mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall'andamento del mercato o **dell'intero settore merceologico** dell'azienda.

La relazione tecnica, redatta dall'azienda, può essere supportata, in quest'ultimo caso, dalla produzione di notizie stampa, dati storici di fatturato, ecc., che evidenzino il contesto economico-produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento;

Entrambe le fattispecie non sono integrabili nelle ipotesi di aziende che, alla data di presentazione dell'istanza, abbiano avviato l'attività produttiva da almeno di un trimestre.

Indicatori Economico Finanziari - 1

Gli indicatori economico finanziari sono degli indici che, in base al loro andamento, ci consentono di **ricavare elementi di supporto alla valutazione**

Indicatori Economico Finanziari - 2

Il volume del fatturato esprime il volume di affari di un'azienda e quindi l'insieme delle operazioni soggette all'IVA.

Risultato operativo/margine operativo lordo è dato dalla riclassificazione del conto economico (capacità dell'impresa di produrre reddito e resistere sul mercato), e mette in raffronto il valore della produzione (i ricavi dell'azienda) ed i costi della produzione. In altri termini, la capacità di produrre reddito

Risultato di impresa rappresenta gli utili al netto delle imposte dell'azienda

Indebitamento indica l'indebitamento complessivo dell'azienda. Un indebitamento molto sostenuto nei confronti degli istituti finanziari può rappresentare uno stato di salute non buono, ma può anche voler dire che vi sono nuovi progetti imprenditoriali che richiedono sostegno agli istituti finanziari

La valutazione viene pertanto effettuata nell'insieme, tenendo anche conto della posizione complessiva dell'azienda

Sospensione dei lavori in caso di contratto di appalto

Spesso, nei contratti sono già previste clausole in base alle quali “il committente ha piena ed insindacabile facoltà di interrompere i lavori programmati per sopravvenute necessità o per eventi imprevisi”, ed inoltre, di regola, “tali interruzioni non danno diritto all’impresa appaltatrice di chiedere compensi o indennizzi”. In siffatte ipotesi, quindi, in linea di massima la causale non è integrabile, in quanto la sospensione dell’attività lavorativa ha la caratteristica della prevedibilità, perché già contemplata nel capitolato di appalto e quindi connessa al rischio di impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti intercorrenti tra le parti.

Eventi oggettivamente non evitabili (EONE)

Motivi meteorologici –Sett Industria

Motivi meteorologici –Sett edilizia

Incendi, crolli o alluvioni

Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità

Mancanza energia elettrica

Sospensione lavori per ordine Autorità/Ente Pubblico

Guasto ai Macchinari

Sisma

Eventi meteo - criteri

La causale «evento meteo», fermo restando l'effettivo determinarsi dell'evento, è integrabile nel caso in cui l'azienda stia svolgendo l'attività lavorativa e l'evento meteo impedisca l'espletamento di tale attività;

L'azienda è tenuta ad illustrare nella relazione tecnica, la tipologia di evento meteo in relazione alla quale si è determinata la sospensione dell'attività lavorativa, nonché la fase lavorativa in corso al verificarsi dell'evento;

L'azienda non è più tenuta a produrre i bollettini meteo, poiché ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, è fatto espresso divieto alle P.A. di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso degli organi pubblici, l'Istituto deve acquisire d'ufficio i bollettini stessi.

Trascinamento

Affinché il trascinamento possa essere valutato, quest'ultimo deve essere espressamente richiesto dall'azienda che è tenuta a descrivere nella relazione tecnica lo stato dei lavori in atto al momento della sospensione, nonché le conseguenze dell'evento meteo precedente sull'attività.

Guasto ai macchinari: attacco hacker - 1

La sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per un attacco informatico, che ha comportato lo spegnimento dei server, può essere, correttamente ascritta alla fattispecie integrativa di causale "Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria", compresa nei c.d. "Eventi oggettivamente non evitabili" con tutte le connesse caratteristiche;

Guasto ai macchinari: attacco hacker - 2

Se è vero che, ai fini della verifica del requisito stesso, l'indagine deve essere estesa anche al comportamento del terzo, quando integra una situazione compresa nella normale gestione del rapporto contrattuale, è altrettanto vero che possono accadere fatti umani esterni, oggettivamente imprevedibili, cui il datore di lavoro non può sottrarsi, quali il caso fortuito, la forza maggiore e il "*factum principis*", ovvero l'illecito del terzo (come nel caso di specie).

Nella relazione tecnica redatta dall'azienda, dovranno essere dichiarate le caratteristiche dell'attacco informatico, come ad es. il carattere di novità e non conoscibilità, e, quindi, che lo stesso non fosse neutralizzabile con i sistemi di protezione normalmente in commercio e installati dall'azienda stessa nei propri computer.

E' necessaria la dichiarazione resa dalla ditta specializzata che cura l'installazione di sistemi antivirus negli apparati informatici dell'azienda stessa da cui risulti che il virus che ha determinato il *malware* non fosse neutralizzabile dai sistemi attualmente in commercio in ragione delle sue caratteristiche di assoluta novità, deve essere, altresì, documentata la puntuale effettuazione della manutenzione ordinaria, secondo la normativa vigente.

Fattispecie non integrabili

mancanza di fondi;
chiusura per ferie (su Omnia viene autocertificato in domanda);
preparazione campionario;
infortunio o morte del titolare;
sosta stagionale, inventario;
mancanza di fondi impresa committente.



INPS - Consulenti del Lavoro e Direzione
Regionale INPS del Piemonte
Torino, 23 ottobre 2023